

REGOLAMENTO (CEE) N. 1822/85 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 per quanto riguarda la sospensione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera b),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2931/81 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3681/84 ⁽²⁾, sono stati sospesi totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili all'importazione negli altri Stati membri di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia;

considerando che anche altri prodotti possono fruire della sospensione totale o parziale dei dazi doganali e che alcune sospensioni temporanee possono essere prorogate;

considerando che occorre modificare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 293 del 13. 10. 1981, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 60.

ALLEGATO

1. Sottovoce 03.03 A V:

Dopo l'aliquota di 2,4 % è aggiunto un richiamo (a);

Viene aggiunta la seguente nota in calce:

« (a) La riscossione di tale dazio è sospesa sino al 31 dicembre 1985 per il krill, destinato alla trasformazione. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato applicando le disposizioni comunitarie vigenti in materia. »

2. Sottovoce 07.03 ex E:

Nella nota (a) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 » sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».

3. Sottovoce 07.04 ex B:

Nella nota (a) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 », sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».

Nella nota (b) a piè di pagina, i termini « la riscossione di tale dazio è ridotta al 4 % sino al giugno 1985 », sono sostituiti dai termini « la riscossione di tale dazio è ridotta al 2,4 % sino al 31 dicembre 1985 ».

4. Sottovoce 08.10 B e ex D:

Nella nota (c) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 » sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».

5. Sottovoce 08.10 ex D:

Nella nota (d) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 » sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».

6. Sottovoce 20.06 B I e) 2 bb):

Nella nota (a) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 » sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».
